



## **Decreto Dirigenziale n. 9 del 29/04/2021**

Dipartimento 94

Direzione Generale 3 - Commissario ad acta

Oggetto dell'Atto:

Sentenza TAR Campania - Sezione V, n. 4179/2017 del 29/08/2017- per l'esecuzione del giudicato di cui in sentenze n° 4563/2014 e n° 3414/2016, su ricorso NRG n. 2989/2014

PREMESSO che:

- a. con deliberazione n. 5025 dell'8 settembre 1987 del Servizio Lavori Pubblici, la Giunta Regionale, nel prendere atto delle risultanze dell'appalto concorso esperito dal Servizio LL.PP. della Regione Campania per i lavori di sistemazione idrogeologica nell'abitato del Comune di Monteverde (AV), da eseguirsi ai sensi dell'art. 8, lett. g) della Legge 14/5/1981 n. 219, ha aggiudicato i lavori del I lotto per un importo di £ 2.497.730.000 ed approvato la proposta progettuale dell'aggiudicatario e il progetto generale dell'importo di £ 9.975.082.623; con detta deliberazione giuntale le opere sono altresì dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili;
- b. alla citata DGR n. 5025/1987 è allegato il piano particellare di esproprio e lo stato di consistenza che identifica, tra gli altri, il terreno di proprietà ---OMISSIS--- – Velia al Fg. 11, Particella n. 33, Mappale con una superficie di 1 ha, 23 a e 50 ca con qualità seminativo;
- c. i lavori risultano consegnati in data 28 gennaio 1988.
- d. il Comune di Monteverde (AV), con l'ordinanza sindacale prot. n. 994 del 4/5/1988, ordina l'occupazione d'urgenza, per anni 3, degli immobili di cui all'allegato alla citata ordinanza, rinviando a successivo provvedimento la determinazione delle indennità da corrispondere alle ditte occupate; con avviso del 20/05/1988, notificato alla sig.ra ---OMISSIS---, è fissato al 20/06/1988 la redazione del verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza concernente gli immobili di proprietà della stessa;
- e. con DGR n. 6567 del 5 dicembre 1989 del Servizio Lavori Pubblici, è approvato il II° stralcio dei lavori di cui sopra per l'importo complessivo di £ 2.500.000.000 e il piano particellare di esproprio e descrittivo dell'area da espropriare.
- f. la sig.ra ---OMISSIS---, per il tramite dell'avv. ---OMISSIS---, con nota del 13/02/1996, chiedeva il risarcimento dei danni prodotti al fondo di proprietà connessi alla indisponibilità del terreno nel periodo di esecuzione dei lavori e derivanti anche dall'edificazione di tre piazzole di sosta.
- g. la Regione Campania – Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo, con nota prot. n. 2971 del 18/04/1997, invitava la sig.ra ---OMISSIS--- a quantificare l'ammontare dei danni causati dall'impresa esecutrice dei lavori per l'edificazione delle piazzole in cemento armato, dovendo procedere all'approvazione del collaudo dell'opera ed al pagamento della rata di saldo a favore del curatore fallimentare della società;
- h. la perizia di stima giurata del 10/02/1998, sottoscritta dal perito agrario D. Santoli, fissa in £ 96.031.500 l'indennità di esproprio.
- i. con foglio n. 1754 del 19/05/1998, il Comune di Monteverde, in riscontro all'istanza della sig.ra ---OMISSIS--- del 12/05/1998 con la quale quantificava i danni in £ 94.031.500 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 20/05/1988 fino al saldo effettivo oltre spese tecniche e legali, dichiarava di essere estraneo al fatto contestato, relativo al mancato pagamento degli oneri dovuti in virtù dell'esecuzione dei lavori eseguiti sul fondo di proprietà dell'istante in quanto opere finanziate dalla Regione Campania;
- j. in data 8/05/2013 la sig.ra ---OMISSIS--- diffidava la Regione Campania, ai sensi degli artt. 2 e 3 L. 7.8.1990 n.241, ad attivare senza indugio specifico procedimento amministrativo e, per l'effetto, a corrispondere l'importo così come determinato dalla perizia tecnica giurata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- k. con sentenza n. 4563/2014, nell'ambito del contenzioso Reg. Ric. n. 2989/2014, il T.A.R. Campania – Sezione Quinta ha condannato la Regione Campania a provvedere

sull'istanza presentata dalla sig.ra ---OMISSIS---, con la quale chiedeva la corresponsione delle somme quantificate nella perizia tecnica giurata depositata presso la Regione Campania; in detta perizia tecnica erano quantificati, oltre alle indennità spettanti, anche i danni causati dall'impresa che aveva eseguito i lavori;

- l. in particolare, il Collegio ha rilevato che all'occupazione d'urgenza del fondo di proprietà della ricorrente ed alla realizzazione delle piazzole in cemento armato sul fondo medesimo non hanno fatto seguito l'emanazione del decreto di esproprio definitivo, la corresponsione delle indennità (di occupazione e di espropriazione) né l'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante, di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e, pertanto, il ricorso è stato ritenuto fondato con riguardo alla violazione dell'art. 2 della L. n. 241/1990, non avendo l'amministrazione intimata adottato alcun provvedimento espresso (anche di natura sanante) in ordine al protrarsi della occupazione del fondo; in definitiva, il ricorso è stato accolto "nei limiti del silenzio";
- m. in detta sentenza, la Regione Campania è altresì condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio pari a € 750,00 oltre CPA per € 30,00 e IVA al 22% per € 171,60 per complessivi € 951,60;
- n. con ricorso innanzi al TAR Campania, la ricorrente, lamentando che nessun riscontro è stato fornito all'istanza sopra indicata e che neppure è stato indicato alcun provvedimento amministrativo in ordine alla vicenda espropriativa che ha interessato il bene immobile in questione, ha agito ex art. 112 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 4563/2014;
- o. con sentenza n. 3414/2016 il TAR Campania (Sezione quinta) ha:
  - o.1 dichiarato inammissibile la domanda di corresponsione dell'indennità di esproprio, contestualmente proposta, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (Competenza della Corte d'Appello di Napoli quale giudice dei diritti soggettivi);
  - o.2 dichiarato l'obbligo della Regione Campania di eseguire il giudicato della sentenza n. 4563/2014 nel termine di 30 gg dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
  - o.3 respinge la richiesta di fissazione di una penalità di mora;
  - o.4 previa parziale compensazione, condanna la Regione Campania a rimborsare alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre IVA e CPA, nonché il contributo unificato, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
- p. il Collegio ha anche fornito chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della precedente pronuncia, reputando che, nel caso di specie, il proprietario del fondo ha diritto ad ottenere la restituzione del suolo, previa riduzione in pristino, spettando, in tal caso, al proprietario il risarcimento del danno per illegittima occupazione a carico dell'amministrazione cui è imputabile l'illecito. Nel contempo, è fatta salva dell'autorità che utilizza il bene di avvalersi dell'art. 42 bis, d.P.R. n. 327 del 2001, valutando la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, con pagamento di somme dovute a titolo di danno patrimoniale, danno non patrimoniale e danno da occupazione illegittima; resta salva anche la facoltà delle parti di addivenire ad un atto di cessione volontaria, idoneo anch'esso al trasferimento della proprietà del bene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001;
- q. il Collegio non provvede in merito al risarcimento del danno, atteso che quest'ultimo dipenderà dalle concrete determinazioni assunte sulla domanda del ricorrente, in prima battuta dall'Amministrazione regionale e successivamente al commissario ad acta, anche in ordine alla scelta tra restituzione o acquisizione sanante ex art. 42 bis, d.P.R. n. 327 del 2001.
- r. con Ordinanza n. 4179/2017, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha respinto l'istanza di sostituzione del Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise quale commissario ad acta per l'esecuzione delle

sentenze n. 4563/2014 e n. 3614/2016, invitandolo a curare l'esatta ottemperanza al giudicato nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento;

PREMESSO altresì che:

- a. con nota provveditoriale n. 18785 del 2/08/2019, l'ing. Fabio Menditto, funzionario del Provveditorato Interregionale alle OO.PP per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, è stato designato dal Provveditore per le Opere Pubbliche Campania e Molise per l'esecuzione delle sentenze n° 4563/2014 e n° 3414/2016 del TAR Campania – Sezione V, in sostituzione del precedente ausiliario dott.ssa ---OMISSIS---
- b. con ordinanza collegiale n. 6044 del 19.12.2019, il TAR Campania – Sezione V - ha accolto l'istanza con la quale l'ing. Fabio Menditto aveva chiesto la proroga del termine per lo svolgimento dell'incarico fino al tutto il 30.4.2020;
- c. il Commissario ad Acta, in data 16/12/2019, si è insediato presso la Regione Campania – Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, come da precedente notifica prot. n. 26234 del 11/11/2019, e in contraddittorio con l'avvocato difensore del ricorrente, ha dato avvio alle attività di competenza esaminando la documentazione prodotta dal difensore della ricorrente;
- d. come da richiesta del Commissario ad Acta, verbalizzata in sede d'insediamento, la D.G. per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ha predisposto una relazione riguardante la cronistoria del procedimento resa sulla scorta della documentazione ivi richiamata;
- e. in data 05/02/2020 è stato effettuato sopralluogo presso gli uffici tecnici dell'Amministrazione comunale di Monteverde per l'acquisizione di apposita documentazione tecnica agli atti e successivamente presso le aree interessate dalle sentenze in esecuzione;
- f. con nota prot. 4975 del 24/02/2020 è stato richiesto al Comune di Monteverde il nulla osta su un frazionamento finalizzato ad acquisire unicamente le porzioni di terreno ove insistono i manufatti e le aree pertinenziali per l'accesso alle stesse per eventuali interventi manutentivi;
- g. il suddetto Ente rispondeva a tal riguardo rilasciando il relativo nulla osta avente prot. 522 del 03/03/2020.
- h. con istanza depositata in data 4.3.2020 il suindicato commissario ad acta ha chiesto di essere autorizzato ad avvalersi della collaborazione di un tecnico per le attività connesse all'attività di frazionamento dei suoli interessati e di ottenere conseguentemente una proroga del termine finale fissato per la conclusione dell'incarico;
- i. con Ordinanza n. 3091/2020, il TAR Campania – Sezione V – ha accolto entrambe le richieste formulate dall'ausiliario, palesandosi la necessità per lo stesso, sotto il primo profilo, di avvalersi della competenza specialistica di un professionista di sua fiducia – ovvero, in mancanza, di un tecnico da designarsi dall'Ufficio provinciale di Napoli dell'Agenzia delle
- j. Entrate (su richiesta del commissario ad acta), il cui compenso sarà liquidato in esito allo svolgimento dell'incarico – e, sotto il secondo profilo, di poter completare l'attività sostitutiva fino al tutto il 31.12.2020, mediante l'adozione degli atti all'uopo necessari ed il deposito della relazione conclusiva, coi relativi documenti allegati, presso la Segreteria della Sezione;
- k. con provvedimento del 29/09/2020, sulla scorta di n° 2 preventivi acquisiti e precisamente:

- k.1 geom. ---OMISSIS--- del 24/08/2020: € 1.300,00 (milletrecento/00) da intendersi al netto di oneri fiscali previsti dalla legge (IVA e Cassa Geometri);
- k.2 geom. ---OMISSIS--- del 3/08/2020: € 1.500,00 (millecinquecento/00) da intendersi al netto di oneri fiscali previsti dalla legge (IVA e Cassa Geometri);
- l. il Commissario ad Acta ha affidato l'incarico professionale per il frazionamento del terreno sito a Monteverde censito al catasto terreni al Foglio n. 11 – particella 865 (porzione) a: Geom. ---OMISSIS---, per l'importo complessivo di € 1.300,00 oltre cassa ed IVA nella misura di legge e se dovute;
- m. è stato eseguito sopralluogo in data 21/10/2020 con il suddetto tecnico per le modalità legate al tipo di frazionamento da eseguire congiuntamente alla parte ricorrente;
- n. redatto il frazionamento secondo le indicazioni impartite, è stato depositato presso il comune di Monteverde nota datata 26/11/2020 detto frazionamento per quanto di rispettiva competenza;
- o. in data 16/12/2020 avveniva l'approvazione del suddetto frazionamento avente prot. 2020/AV0107663 da parte dell'agenzia delle Entrate Ufficio provinciale del Territorio di Avellino con la quale venivano identificate le predette p.lle, oggetto di acquisizione sanante, con i seguenti dati 872, 873 e 874;
- p. in data 18/03/2021 si sarebbe dovuto tenere il sopralluogo per la restituzione delle porzioni di immobile da non acquisire ma per motivi legati alle limitazioni di quarantena per emergenza covid non è stato possibile e che pertanto le operazioni sono state rinviate al successivo 16/04/2021;
- q. in data 16/04/2021 è stato eseguito sopralluogo che si è concluso con la redazione del relativo verbale di restituzione delle porzioni di area per le quali non v'è la necessità di acquisirle;

DATO ATTO che

- a. non risulta che al proprietario siano già state erogate somme in esecuzione della sentenza in oggetto;
- b. ai fini del risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo, ed ai fini dell'art. 42 bis comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., non si ravvisa una diversa entità del danno rispetto alle modalità di calcolo del risarcimento previste dal medesimo comma;

CONSIDERATO che:

- a. la porzione di suolo individuato in N.C.T. al Foglio n. 11 – particella 865 del Comune di Monteverde, in cui ricadono le opere strutturali di difesa da eventi franosi, secondo il Certificato Urbanistico prot n. 336 del 11/02/2020 ricade in ZONE Agricola E Agricola Comune di Monteverde;
- b. per i terreni agricoli le stime condotte hanno portato ad un valore di E. 2,00/mq.
- c. ai fini della valutazione, si è preso in considerazione in ogni caso il fatto che l'area oggetto del presente provvedimento risulta pertinenziale al fabbricato di proprietà della stessa ricorrente e la vicinanza al centro del Comune di Monteverde;
- d. in relazione a quanto poc'anzi espresso le indagini di mercato eseguite, tenendo conto delle valutazioni riscontrate per aree di terreno analoghe a quelle oggetto di acquisizione sanante, hanno condotto nel concludere che la stima per il valore venale del cespite oggetto di procedura di esproprio abbia un valore pari a circa E/mq 10,00, tenendo anche in considerazione la non planarità del terreno;

- e. risulta pertanto congruo determinare un valore unitario all'attualità dell'immobile, oggetto del presente provvedimento, ottenuto determinato in €/mq 10,00, per le motivazioni su esposte;
- f. con riferimento al terreno oggetto di asservimento circostante a quello oggetto di acquisizione, che potrà essere occupato in caso di manutenzione delle opere di difesa idrogeologica, in ottemperanza all'art. 1038 del c.c. la quotazione è pari alla metà del valore del terreno, pertanto nella fattispecie il valore è pari a €/mq 5,00;

RITENUTO che:

- a. le opere realizzate consistono in tre piazzole, a tutela della stabilità dei pendii presenti sul territorio del comune di Monteverde, che pertanto hanno una funzione di pubblica utilità e che detta funzione permane e non vi sono motivi per cui, in un prossimo futuro, venga meno detta utilità, pertanto trova applicazione il comma 1 dell'art. 42 bis per quanto attiene lo scopo dell'interesse pubblico;
- b. come da prospetto allegato al presente provvedimento All.1, in base alle valutazioni sopra riportate, sono state determinate le indennità.
- c. pertanto, la misura dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e del risarcimento dei danni per occupazione illegittima dell'immobile in parola, individuato in
- d. N.C.T. Foglio n. 11 – particella 865 del Comune di Monteverde, resta così determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.:
  - d.1 indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, dovuto all'acquisizione della porzione d'immobile da acquisire, pari al valore venale del bene e del valore per indennità di asservimento  $V_v = (\text{€/mq } 10,00 \times \text{mq } 79) = \text{€ } 790,00$ ;
  - d.2 indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, dovuto all'acquisizione della porzione d'immobile da asservire pari alla metà del valore venale del bene  $V_v = (\text{€/mq } 5,00 \times \text{mq } 377) = \text{€ } 1.885,00$ ;
  - d.3 indennizzo per deprezzamento valore immobile rimanente  $V_v = (\text{€/mq } 10,00 \times 0.05 \times \text{mq } 5122) = \text{€ } 2.561,00$ ;
  - d.4 indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento sui predetti valori venali del bene ( $V_v \times 10\%$ ) per un importo complessivo pari a €523,60;
  - d.5 indennizzo a titolo risarcitorio attualizzato per il periodo di occupazione senza titolo, pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore del bene pari a  $((V_v - v_s) \times 5\% \times t/12)$ , con t tempo di occupazione illegittima espresso in mesi sino all'attualità per un importo complessivo pari a € 13.317,68 secondo lo schema All. 1.
- e. si ritiene, con riferimento al trasferimento del bene alla Regione Campania che detta amministrazione debba corrispondere alla ricorrente il valore venale del bene e quindi l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale e che la porzione dell'immobile oggetto di acquisizione sanante, pari a 79 mq (p.lle 872, 873, 874 fgl. 11 Comune di Monteverde) debba essere acquisito inizialmente dalla Regione Campania;
- f. le spese legali debbano essere addebitate all'Amministrazione regionale nel seguente modo in ottemperanza a come disciplinato nella sentenza n. 4563/2014 del TAR Campania: € 750,00 oltre CPA per € 30,00 e IVA al 22% per € 171,60 per complessivi € 951,60 in favore del ricorrente;

## DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, che s'intende integralmente richiamato:

1. E' pronunciata a favore della Regione Campania, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, beneficiario dell'espropriazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., l'acquisizione coattiva al proprio patrimonio indisponibile del bene immobile, sito nel comune di Monteverde (NA), con destinazione urbanistica in sigla E1 (Agricola comune), secondo i dati catastali di seguito descritti:

1.1terreno individuato in N.C.T. al foglio 11 p.lla 872, di are 0.29, intera consistenza, qualità seminativo irriguo, classe 2, R.D. Euro 0,05, R.A. Euro 0,08 per la consistenza complessiva di mq 29, confinante, con il mappale 871, nella proprietà di ---OMISSIS---

1.2terreno individuato in N.C.T. al foglio 11 p.lla 873, di are 0.28, intera consistenza, qualità seminativo irriguo, classe 2, R.D. Euro 0,05, R.A. Euro 0,08 per la consistenza complessiva di mq 28, confinante, con il mappale 871, nella proprietà di ---OMISSIS---

1.3terreno individuato in N.C.T. al foglio 11 p.lla 874, di are 0.22, intera consistenza, qualità seminativo irriguo, classe 2, R.D. Euro 0,04, R.A. Euro 0,06 per la consistenza complessiva di mq 22, confinante, con il mappale 871, nella proprietà di ---OMISSIS---

per il prezzo di acquisizione coattiva così determinato:

- indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (comprensivo del deprezzamento della residua porzione dell'immobile restituita) € 5.236,00;
- indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale € 523,60;
- indennizzo per illegittima occupazione € 13.317,68

Per complessivi € 19.077,28 (diconsi euro diciannovemilasettantasette/28);

2. In ottemperanza ai disposti giudiziali, la Regione Campania è condannata al pagamento delle seguenti somme così come disposto:

2.1 La somma pari a € 19.077,28 (diconsi euro diciannovemilasettantasette/28) per l'acquisizione sanante dell'immobile comprensiva delle indennità per occupazione illegittima;

2.2 Spese legali come in sentenza n. 4563/2014 del TAR Campania: € 750,00 oltre CPA per € 30,00 e IVA al 22% per € 171,60 per complessivi € 951,60 in favore del ricorrente;

3. Il presente decreto comporta il passaggio in capo alla Regione Campania del diritto di proprietà del bene individuato al precedente punto 1, sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 dell'art. 42-bis del DPR 327/2001 e s.m.i., se accettate dalla proprietaria, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'art. 20 comma 14 del DPR 327/2001 e s.m.i., se non accettate dal proprietario o se sia decorso inutilmente il termine di 30 gg. dalla sua notificazione.
4. La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del DPR 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione del diritto di

proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

5. La proprietaria che intende accettare la somma indennizzatoria e risarcitoria sua ascritta (danno patrimoniale e non patrimoniale e danno risarcitorio) dovrà darne comunicazione alla Regione Campania entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente decreto. A tal uopo la ricorrente dovrà inoltrare alla Regione Campania, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente espressa declamazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile. Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, i proprietari potranno ugualmente dichiarare l'accettazione del risarcimento, ma il pagamento diretto della somma dovuta avverrà soltanto dopo che la stessa proprietaria abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo, specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà. Inoltre, nel caso in cui l'immobile sia gravato di ipoteca, il pagamento diretto del risarcimento avverrà soltanto dopo che la proprietaria abbia esibito una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. Oltre le predette dichiarazioni, ai fini del pagamento diretto delle somme riconosciute, la proprietaria dovrà trasmettere la certificazione rilasciata dall'Ufficio dei Registri Immobiliari, o anche un'attestazione notarile, attestante la titolarità dell'immobile in suo possesso e la piena e libera proprietà di esso, ovvero che non risultino contro la proprietaria intestataria trascrizioni e iscrizioni di diritti o di azioni di terzi o, se il bene sia gravato da diritti di terzi, dovranno far tenere la documentazione liberatoria come innanzi detto. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto di quanto dovuto ma l'importo verrà depositato, in favore della ditta, presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli - Gestione Depositi, ex Cassa Depositi e Prestiti. La somma accettata sarà corrisposta direttamente alla proprietaria entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di accettazione debitamente corredata della predetta documentazione.
6. In caso di rifiuto o di silenzio, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine di accettazione, la somma del risarcimento verrà comunque depositata in favore della proprietaria presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli - Gestione Depositi, ex Cassa Depositi e Prestiti, e, pertanto, il procedimento ablativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..
7. Per l'ulteriore seguito della pratica la proprietaria viene invitata, altresì, a comunicare la residenza fiscale e il codice fiscale
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese.
9. Il presente provvedimento verrà notificato ai proprietari ablati dalla Regione Campania, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge. La mancata notificazione comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal provvedimento stesso.
10. Del presente provvedimento la Regione Campania dovrà dare comunicazione, entro trenta giorni alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale, in conformità al co. 7 dell'art. 42 bis del DPR 327/2001;
11. Avverso il presente provvedimento la proprietaria su elencata potranno proporre, nei termini di legge, relativa impugnazione secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 o ricorrere, secondo il medesimo disposto dell'art. 53, davanti al giudice ordinario contro la determinazione e la corresponsione della somma sia a titolo di indennizzo che di risarcimento offerta nel presente provvedimento.



12. Dopo che sia scaduto inutilmente il termine per l'impugnazione dell'atto, la Regione Campania dovrà provvedere alla registrazione presso l'Ufficio delle Entrate del presente provvedimento, alla trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari e alla voltura nel Catasto e nei libri censuari.

13. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC.

Allegato: All. 1 schema di calcolo indennità

Il Commissario ad Acta

Dott. Ing. Fabio Menditto